

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 297/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 297/02	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	2
2003/C 297/03	Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 dell'1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato	6
2003/C 297/04	Comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, in merito al caso COMP/A.38.284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA	10
2003/C 297/05	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾	18
2003/C 297/06	Parere della Commissione dell'8 dicembre 2003 nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione — Sicurezza degli avvolgicavi ⁽¹⁾	21
2003/C 297/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3268 — Sydkraft/Granninge) ⁽¹⁾	22
2003/C 297/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3317 — Ratos/Lehmann Brothers/Fastighetstornet) ⁽¹⁾	23
2003/C 297/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3290 — General Electric/Sophia) ⁽¹⁾	23
2003/C 297/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3279 — Generali/Zurich Financial Services) ⁽¹⁾	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 297/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3237 — San Paolo IMI/Santander Group/Allfunds JV) ⁽¹⁾	24
2003/C 297/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.3130 — Arla Foods/Express Dairies (M.2579)] ⁽¹⁾	25
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 297/13	Testi pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 297 E	26
<hr/>		
	Rettifiche	
2003/C 297/14	Rettifica dell'invito a presentare proposte DG EAC 04/03 — Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (GU C 126 del 28.5.2003)	27
2003/C 297/15	Rettifica della comunicazione relativa ai diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri (GU C 294 del 4.12.2003)	27

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 dicembre 2003

(2003/C 297/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2218	LVL	lats lettони	0,6612
JPY	yen giapponesi	131,40	MTL	lire maltesi	0,4303
DKK	corone danesi	7,4416	PLN	zloty polacchi	4,6494
GBP	sterline inglesi	0,7043	ROL	leu rumeni	40 510
SEK	corone svedesi	8,9327	SIT	tolar sloveni	236,605
CHF	franchi svizzeri	1,5479	SKK	corone slovacche	41,045
ISK	corone islandesi	89,90	TRL	lire turche	1 753 751
NOK	corone norvegesi	8,0795	AUD	dollari australiani	1,6495
BGN	lev bulgari	1,9515	CAD	dollari canadesi	1,59
CYP	sterline cipriote	0,5837	HKD	dollari di Hong Kong	9,4872
CZK	corone ceche	32,213	NZD	dollari neozelandesi	1,886
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0906
HUF	fiorini ungheresi	267,84	KRW	won sudcoreani	1 449,24
LTL	litas lituani	3,4531	ZAR	rand sudafricani	7,7674

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2003/C 297/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 102/02

Stato membro: Italia

Regione: Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Procedure e criteri di finanziamento per l'anno 2002 delle azioni formative rivolte a lavoratori occupati in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53

Base giuridica: Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2695 d.d. 31.10.2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2767 d.d. 8.11.2002 recante «Procedure e criteri di finanziamento per l'anno 2002 delle azioni formative rivolte a lavoratori occupati in attuazione del comma 4 dell'art. 6 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e riferibili alla gestione dei fondi di cui al Decreto de Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 6 giugno 2001 n. 167» (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 48 del 19 novembre 2002)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 373 349,90 euro

Intensità massima dell'aiuto:

Formazione specifica per grandi imprese: intensità non superiore al 25 %

Formazione specifica per PMI: intensità non superiore al 35 %

Formazione generale per grandi imprese: intensità non superiore al 50 %

Formazione generale per PMI: intensità non superiore al 70 %

Le suddette percentuali sono maggiorate di 10 punti percentuali, qualora i destinatari della formazione siano «lavoratori svantaggiati» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli aiuti degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

Data di applicazione: 19 novembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Indeterminato e comunque non successivo al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Gli aiuti riguarderanno sia formazione generale che specifica. Per quanto riguarda la definizione di formazione a carattere generale, si è adottato lo stesso testo del Regolamento (CE) 68/2001 del 12 gennaio 2001 in quanto lo si ritiene adeguatamente chiaro ed esaustivo: «Per formazione generale si intende la formazione che comporta insegnamenti che non sono applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisce qualifiche ampia-

mente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente»

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Addestramento e Formazione Professionale
via Gilli, 3
I-38100 Trento

Altre informazioni: Trattandosi di un regime di aiuti, non è possibile fornire una descrizione del contenuto del progetto a riprova della rispondenza dello stesso alla definizione di formazione generale.

La procedura di controllo ex ante prevista dalla scrivente Provincia, a garanzia che la più alta intensità di finanziamento venga attribuita solo ai progetti inerenti formazione generale, prevede:

- la dichiarazione del beneficiario, all'atto della presentazione del progetto, del contenuto di formazione generale o specifico dello stesso;
- la valutazione ex ante da parte di una Commissione del carattere di formazione specifica o generale dei singoli progetti; l'esito di tale valutazione viene trasposto su di una griglia di valutazione sottoscritta dagli esperti e riportato nel verbale della seduta della Commissione;
- acquisita la valutazione di cui alla linea precedente, la Provincia determina l'intensità di finanziamento da attribuire ad ogni singolo progetto;
- la Provincia adotta quindi l'atto di finanziamento dei progetti nel quale viene anche riportata la valutazione espressa dalla Commissione relativamente al carattere della formazione (generale e specifica) di ciascuno di essi;
- la Provincia rende noto ai singoli beneficiari nella lettera di ammissione al contributo l'esito della valutazione compiuta dalla Commissione e quindi l'intensità di finanziamento loro assegnata.

Si fa presente inoltre che tale Commissione è composta da:

- 3 esperti in materia di formazione e valutazione delle azioni formative, esterni alla Provincia (tutti docenti universitari particolarmente qualificati),
- 1 funzionario della Provincia nominato dalla Giunta Provinciale

Numero dell'aiuto: XT 11/03

Stato membro: Regno Unito e Repubblica d'Irlanda

Regione: 32 Contee dell'isola d'Irlanda — Irlanda del nord e Repubblica d'Irlanda

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Fusion

Base giuridica: British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

	Costi massimi per società	Totale massimo degli aiuti
2002	29 000 GBP	470 000 GBP
2003	29 000 GBP	1 410 000 GBP
2004	29 000 GBP	921 667 GBP
2005	29 000 GBP	68 333 GBP

Osservazioni: Nel 2002-2005 verranno definiti e realizzati su base rotatoria 70 progetti. Ogni progetto costerà 41 000 GBP su un periodo di 18 mesi (anche se il costo annuale è di circa 29 000 GBP in quanto alcuni elementi sono calcolati su base pro-rata ed altri no). L'importo di 41 000 GBP viene versato con frequenza trimestrale sul periodo di 18 mesi. La spesa globale relativa a tutti i 70 progetti del regime di aiuti Fusion varia ogni anno, in funzione del numero di progetti definiti su base rotatoria e del numero cumulativo di progetti per ogni anno.

Totale massimo degli aiuti per i 70 progetti per i 4 anni = 2 870 000 GBP. Questo importo rappresenta il 60 % del costo totale del progetto essendo il rimanente 40 % costituito dagli apporti delle società partecipanti

Intensità massima dell'aiuto: Fino a un massimo di 29 000 GBP per progetto per anno, che costituisce un'intensità del 60 %

Data di applicazione: La proposta prevede che il regime abbia una durata di 4 anni a decorrere dalla sua approvazione. Ogni società potrà domandare interventi per un massimo di 18 mesi

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Il regime sarà valido fino al 2005

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è la formazione di laureati di alto livello nel trasferimento di conoscenze e tecnologie fra l'industria e l'università, nonché nell'amministrazione

di imprese nella prospettiva di prepararli a funzioni di alti dirigenti. La formazione è generale in quanto generica per tutti i laureati partecipanti e fornisce competenze che possono essere utilizzate in diversi settori industriali

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

InterTradeIreland
The Old Gasworks Business Park
Kilmorey Street
Newry
Co Down
Northern Ireland
BT34 2DE

Numero dell'aiuto: XT 13/03

Stato membro: Germania

Regione: Renania Settentrionale-Vestfalia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Regime di attuazione «Jugend in Arbeit plus»

Base giuridica: § 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 24 700 000 euro di stanziamento annuale per il rifinanziamento dell'intero programma

Intensità massima dell'aiuto: Vengono promosse azioni di formazione generale nelle PMI che non superino il 70 % dei costi ammissibili. Gli aiuti riguardano soltanto i costi della formazione professionale. I costi di avviamento al lavoro sono esclusi. Gli aiuti vengono forniti sotto forma di sovvenzioni sulla base di un importo fisso (quota oraria per partecipante) per un massimo di 3,30 euro

Data di applicazione: 1° gennaio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 gennaio 2006 (fine del periodo di finanziamento)

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è finanziare le azioni di formazione generale come contributo alla formazione professionale nell'ambito del lavoro (almeno 1 giorno o, conformemente alle esigenze, blocco di almeno il 20 % del normale tempo di lavoro previsto dal contratto). Accanto alla formazione professionale, l'azione mira anche ad accrescere le competenze personali e sociali dei giovani partecipanti, al fine di eliminare gli eventuali ostacoli personali e contribuire ad una proficua integrazione nel lavoro

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici della CE

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Versorgungsamt Köln
Boltensternstraße 10
D-50735 Köln

Altre informazioni: Il regime viene finanziato in parte mediante i fondi dell'obiettivo 3 dell'UE.

Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi.

Il regime di aiuti «Jugend in Arbeit plus» comprende sia una componente occupazione che una componente qualificazione. Pertanto sono state elaborate due sintesi.

La componente qualificazione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ed è descritta nella sopraccitata sintesi.

La componente occupazione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Si rimanda alla relativa sintesi riguardante gli aiuti a favore dell'occupazione

Numero dell'aiuto: XT 17/03

Stato membro: Austria

Regione: Land della Carinzia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva «Turismo». A seguito della modifica della direttiva, vengono finanziati, ai sensi del punto 1.4.1., lettera d) e del punto 1.6.1., lettera d), i costi relativi ad azioni di formazione nell'ambito di misure di qualificazione professionale

Base giuridica: Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz, LGBL. Nr. 6/1993 in der geltenden Fassung

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Si tratta di una modifica di una direttiva esistente e le risorse già previste sono sufficienti al suo finanziamento.

Spese previste ai sensi della direttiva «Turismo»

(in 1 000 EUR)

Anno	2003	2004	2005	2006	Totale
Spesa totale	5 250	5 360	5 470	5 540	21 620
Di cui ai sensi del regolamento di esenzione per le PMI	4 500	4 600	4 700	4 800	18 600
Di cui ai sensi del regolamento di esenzione per gli aiuti alla formazione	150	200	200	200	750

Intensità massima dell'aiuto: Al massimo 50 %

Data di applicazione: 1° maggio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:

- Periodo di validità del regime: la modifica entra in vigore il 1° maggio 2003, ma gli impegni relativi agli aiuti a norma di tale modifica saranno assunti solo successivamente all'autorizzazione della modifica da parte della Commissione europea. La direttiva resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
- Se la domanda viene presentata entro il periodo di validità del regime, l'aiuto può essere concesso nel quadro del regime, alle condizioni fissate dalla Commissione europea, fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto: Misure di formazione generale. Sotto il profilo del contenuto, le misure di formazione non sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente nell'impresa beneficiaria, ma possono essere utilizzate dai lavoratori di diversi tipi di imprese

Settore (o settori) economico interessato: Turismo e tempo libero

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
Heuplatz 2
A-9020 Klagenfurt

Numero dell'aiuto: XT 20/03

Stato membro: Italia

Regione: Molise

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Adozione di un regime di aiuti alla formazione professionale

Base giuridica:

- Legge n. 845 del 21.12.1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale» e successive modifiche.
- Legge reg. n. 10 del 30.3.1995 «Nuovo ordinamento della formazione professionale» e successive modifiche

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: La spesa totale prevista è di 11 559 057 euro, così ripartita per il sestennio:

- 2000: 1 607 577,09 euro
- 2001: 2 353 859,75 euro
- 2002: 1 478 159,56 euro
- 2003: 1 637 279,92 euro
- 2004: 1 261 980,52 euro
- 2005: 1 258 380,28 euro
- 2006: 1 961 819,88 euro

Intensità massima dell'aiuto: In attuazione della disciplina degli Aiuti di Stato alla Formazione contenuta nel Reg. (CE) n. 68/2001, la Regione Molise ha stabilito che gli interventi di formazione, oggetto del presente regime, devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, previste dal citato Regolamento per le zone assistite e non assistite

Data di applicazione: La data di applicazione del suddetto regime è la seguente 15 luglio 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: La durata del regime di aiuti va dall'anno 2000 all'anno 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il regime riguarda aiuti concessi sia a favore della formazione specifica che generale

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori previsti dalle norme comunitarie

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Molise — Assessorato alla formazione professionale
Via S. Antonio Abate 236/B
I-86100 Campobasso

Numero dell'aiuto: XT 33/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Employer Training Pilot Phase 2 (2003-2004)

Base giuridica:

- Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development Act 1982, Section 11
- Industrial Development Act, 1982, Section 7
- Learning and Skills Council Act 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Questo programma stanzerà circa 120 000 000 GBP (168 000 000 euro) per il

periodo 1° luglio 2003-31 dicembre 2004. La ripartizione annua stimata è la seguente:

- luglio-dicembre 2003: 30 milioni di GBP (42 milioni di euro)
- gennaio-dicembre 2004: 90 milioni di GBP (126 milioni di euro)

Intensità massima dell'aiuto: Nel caso di regimi di aiuto e formazioni individuali esentate a norma di questo regime, verranno applicati i tassi di intensità di cui al Regolamento della Commissione (CE) 68/2001 articolo 4, paragrafi 2-7, cioè 50 % per una società di grandi dimensioni, 70 % per una PMI + 5 % per lo stato di area svantaggiata e 10 % se i beneficiari corrispondono alla definizione di lavoratori svantaggiati. A norma di questa esenzione di categoria, l'importo a disposizione di ogni datore di lavoro non supererà le 100 000 GBP (140 000 euro in base al cambio di 1 GBP = 1,40 euro, alla data dell'8 maggio 2003) per il triennio a cui si riferisce la presente notifica, ed in ogni caso soddisferà le disposizioni del Regolamento della Commissione (CE) n. 68/2001, articolo 5.

Data di applicazione: 1° luglio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 18 mesi che scadono nel dicembre 2004 (ripartiti su due esercizi finanziari e due anni di calendario)

Obiettivo dell'aiuto: Il regime è destinato esclusivamente a lavoratori con scarse competenze e scarse qualifiche. Il regime mira a utilizzare la formazione per ridurre la vulnerabilità di ogni lavoratore alla disoccupazione, e a sensibilizzare i datori di lavoro, in particolare i titolari di PMI, all'importanza di investire nelle competenze della loro forza lavorativa. Si tratta di un regime pilota che sarà valutato nella prospettiva di presentare una strategia a livello nazionale destinata a tutti i datori di lavoro in un periodo successivo, desunta dalle esperienze della fase pilota.

La formazione (esclusivamente generale) assumerà la forma di qualifiche riconosciute a livello nazionale quali le National Vocational Qualifications o altre qualifiche professionali specifiche come definite dallo specifico Sector Skills Council qualora un quadro NVQ non sia normalmente disponibile (cfr. gli esempi dell'Allegato a)

Settore (o settori) economico interessato: Quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento della Commissione (CE) n. 68/2001, Sezione 3, l'obiettivo di questa Esenzione per categoria in materia di aiuti alla formazione riguarderà tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Learning and Skills Council
Cheylesmore House
Quinton Road
Coventry
CV1 2WT
United Kingdom

Altre informazioni: Contact Officer: David Greer
Direct line: 024 76 82 33 27
Mobile: 077 89 65 11 36

Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 dell'1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato

(2003/C 297/03)

1. INTRODUZIONE

- (1) La presente comunicazione illustra il trattamento che la Commissione intende riservare alle richieste espresse dagli Stati membri, in qualità di destinatari delle decisioni in materia di aiuti di Stato, di considerare coperte dal segreto d'ufficio alcune parti di dette decisioni e, in quanto tali, di non divulgarle all'atto della pubblicazione delle stesse.
- (2) A tal fine, si devono considerare due aspetti, e precisamente:
- a) l'individuazione delle categorie di informazioni che potrebbero essere soggette all'obbligo del segreto d'ufficio, e
- b) la procedura da seguire nel trattamento delle richieste in questo senso.

2. QUADRO GIURIDICO

- (3) L'articolo 287 del trattato recita: «I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi».
- (4) Tale principio è parimenti espresso dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾.
- (5) L'articolo 253 del trattato dispone: «I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo ed il Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato».
- (6) L'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede inoltre, per quanto riguarda le decisioni di avvio del procedimento formale d'indagine, che «la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. [...]».

3. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE COPERTE DAL SEGRETO D'UFFICIO

- (7) La Corte di giustizia ha stabilito che, benché l'articolo 287 del trattato riguardi soprattutto le informazioni ottenute da imprese, l'espressione «in particolare» dimostra che si tratta di un principio generale che comprende anche altre informazioni, qualora siano «per loro natura» riservate ⁽²⁾.
- (8) Ne consegue che il segreto d'ufficio si applica sia ai segreti d'impresa sia ad altre informazioni riservate.
- (9) Non vi è alcun motivo perché si debba dare, in questo contesto, un'interpretazione delle nozioni di «segreto aziendale» e di altre «informazioni riservate» diversa da quella applicata nei procedimenti in materia di norme antitrust e di operazioni di concentrazione. Il fatto che i destinatari delle decisioni adottate dalla Commissione in merito ai citati procedimenti siano imprese, mentre le decisioni in materia di aiuti di Stato sono indirizzate agli Stati membri, non impedisce di adottare un'impostazione uniforme per quanto riguarda le informazioni che possono costituire segreti d'impresa o altre informazioni riservate.

3.1. Segreti d'impresa

- (10) I segreti d'impresa possono riguardare soltanto informazioni relative ad un'impresa che presentino un effettivo o potenziale, valore economico e dalla cui divulgazione o utilizzo altre imprese potrebbero ottenere un vantaggio economico. Esempi classici di segreto aziendale sono i metodi di valutazione dei costi di produzione e di distribuzione, i segreti di fabbricazione (vale a dire un segreto, un piano, una formula, un processo produttivo o strumento di valore commerciale, utilizzato nella fabbricazione, preparazione, composizione o trasformazione di prodotti e che può essere considerato il prodotto finale di un'innovazione o di sforzi considerevoli) ed i metodi di fabbricazione, le fonti d'approvvigionamento, le quantità prodotte e vendute, le quote di mercato, gli archivi dei clienti e dei distributori, le strategie commerciali, la struttura del costo di produzione, la politica delle vendite e le informazioni relative all'organizzazione interna dell'impresa.
- (11) Sembrerebbe quindi che, in linea di massima, il segreto aziendale possa riguardare soltanto il beneficiario dell'aiuto (o un terzo) ed avere per oggetto soltanto le informazioni trasmesse dallo Stato membro (o da un terzo). Di conseguenza, le dichiarazioni della Commissione stessa (ad esempio, quando esprime dubbi sulla fattibilità di un piano di ristrutturazione) non possono essere soggette all'obbligo del segreto d'ufficio.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Causa 145/83, Adams/Commissione, punto 34, Racc. 1985, pag. 3539, e causa T-353/94, Postbank/Commissione, punto 86, Racc. 1996, pag. II-921.

- (12) Il semplice fatto che la divulgazione di informazioni possa nuocere all'impresa non costituisce in sé un motivo sufficiente per considerare segreti d'impresa tali informazioni. Ad esempio, una decisione della Commissione di avviare un procedimento formale d'indagine nel caso di un aiuto alla ristrutturazione può alimentare dubbi su alcuni aspetti del piano di ristrutturazione alla luce delle informazioni che la Commissione ha ricevuto. Tale decisione potrebbe (inoltre) influenzare la posizione creditizia dell'impresa in questione. Ciò non porta tuttavia necessariamente alla conclusione che le informazioni sulle quali poggia la decisione debbano essere considerate segreti d'impresa.
- b) le informazioni storiche, in particolare quando risalgono ad almeno cinque anni prima;
- c) i dati statistici o aggregati;
- d) i nomi dei beneficiari dell'aiuto, il settore di attività, la finalità e l'importo dell'aiuto, ecc.
- (15) Qualsiasi domanda di deroga a questi principi in circostanze eccezionali deve essere motivata in maniera circostanziata.

3.2. Altre informazioni riservate

- (13) In generale, la Commissione applica il seguente elenco non esaustivo di criteri per determinare se talune informazioni possono costituire segreti d'impresa:
- a) la misura in cui le informazioni sono conosciute al di fuori dell'impresa;
- b) la misura in cui sono state adottate disposizioni per proteggere le informazioni nell'ambito dell'impresa, ad esempio tramite clausole di non concorrenza o accordi di non divulgazione imposti ai dipendenti o agli agenti, ecc.;
- c) il valore delle informazioni per l'impresa e per i suoi concorrenti;
- d) gli sforzi o investimenti effettuati dall'impresa per acquisire le informazioni;
- e) gli sforzi che altri dovrebbero fare per acquisire o copiare le informazioni;
- f) il grado di protezione accordato a tali informazioni dalla legislazione dello Stato membro interessato.
- (14) In linea di massima, la Commissione considera che le seguenti informazioni non sono generalmente soggette all'obbligo del segreto d'ufficio:
- a) le informazioni disponibili pubblicamente, anche quelle che possono essere ottenute soltanto a pagamento tramite servizi informativi specializzati o che sono ampiamente condivise dagli specialisti di un determinato settore (ad esempio, le conoscenze condivise dagli ingegneri o medici). Analogamente, il fatturato non è generalmente considerato un segreto aziendale, giacché si tratta di una cifra pubblicata nei conti annuali o altrimenti portata a conoscenza del mercato. Le domande di riservatezza relative a cifre che non sono di dominio pubblico devono essere motivate e valutate caso per caso. Il fatto che le informazioni non siano state rese pubbliche non significa necessariamente che possano essere considerate segreti d'impresa;
- (16) Nei casi relativi alle norme antitrust e alle operazioni di concentrazione, le informazioni riservate includono alcuni tipi di informazioni comunicate alla Commissione a condizione che ne sia mantenuta la riservatezza (ad esempio, uno studio di mercato commissionato da un'impresa parte nel procedimento e che rientra nella proprietà dell'impresa stessa). La medesima impostazione potrebbe pertanto essere adottata per le decisioni in materia di aiuti di Stato.
- (17) Nel settore degli aiuti di Stato si possono tuttavia incontrare alcune categorie di informazioni riservate che non appaiono necessariamente nei procedimenti in materia di antitrust e di concentrazione e che riguardano specificamente segreti di Stato, o altre informazioni riservate sulle attività organizzative dello Stato in questione. In generale, tenuto conto dell'obbligo posto alla Commissione di rendere pubblici i motivi delle sue decisioni e dell'esigenza di trasparenza, tali informazioni possono essere coperte dal segreto d'ufficio soltanto in circostanze molto eccezionali. Ad esempio, le informazioni relative all'organizzazione ed ai costi dei servizi pubblici non sono generalmente considerate «altre informazioni riservate» (benché possano costituire segreti d'impresa se sono soddisfatti i criteri enunciati alla sezione 3.1).

4. PROCEDURA APPLICABILE

4.1. Principi generali

- (18) Il compito principale della Commissione consiste nel conciliare due obblighi di segno opposto, vale a dire l'obbligo di motivare le sue decisioni in forza dell'articolo 253 del trattato, e conseguentemente assicurare che esse contengano tutti gli elementi essenziali sui quali sono fondate, e l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.
- (19) Oltre all'obbligo fondamentale di motivare le sue decisioni, la Commissione deve tenere conto della necessità di applicare effettivamente le norme in materia di aiuti di Stato (tra l'altro, dando agli Stati membri, ai beneficiari ed alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni o contestare le sue decisioni) e garantire la trasparenza della sua politica. La pubblicazione del contenuto integrale delle decisioni che adotta riveste pertanto carattere d'interesse prioritario. In linea generale, le richieste di trattamento riservato delle informazioni possono essere soddisfatte soltanto quando tale trattamento risulti strettamente necessario per salvaguardare i segreti d'impresa o le altre informazioni riservate che meritano tale protezione.

- (20) I segreti d'impresa e le altre informazioni riservate non godono di protezione assoluta: ciò significa, ad esempio, che potrebbero essere rivelati se fossero essenziali ai fini della motivazione delle decisioni che la Commissione deve rendere pubblica. Ciò significa che le informazioni necessarie per l'individuazione di una misura d'aiuto e del suo beneficiario non possono quindi, di norma, essere coperte dal segreto d'ufficio. Lo stesso vale, in linea generale, per le informazioni necessarie a dimostrare che le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono soddisfatte. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, la Commissione dovrà esaminare attentamente se la necessità della pubblicazione prevale sul pregiudizio che può risulterne per lo Stato membro o l'impresa interessata.
- (21) La versione pubblica della decisione della Commissione può soltanto indicare che alcuni passaggi della decisione adottata sono stati soppressi, contrassegnandoli come tali perché coperti dal segreto d'ufficio. I paragrafi non possono essere spostati e nessuna frase può essere aggiunta o modificata. Quando ritiene che talune informazioni non possano essere rese pubbliche, la Commissione inserisce una nota in calce che riformula le informazioni in questione o che riporta una forcella di valori minimi e massimi al posto delle cifre o dimensioni reali, se ciò è necessario per garantire la comprensione e la coerenza della decisione.
- (22) Non possono essere accolte le richieste di non divulgare il testo integrale di una decisione o di una parte sostanziale di questa che pregiudichino la comprensione delle ragioni adottate dalla Commissione.
- (23) In presenza della segnalazione di un denunciante, la Commissione tiene conto degli interessi di quest'ultimo verificando i motivi che l'hanno portata ad adottare una determinata decisione, senza dovere avviare un procedimento dinanzi alla Corte ⁽¹⁾. Di conseguenza, le richieste presentate dagli Stati membri affinché il testo della decisione che tratta le obiezioni dei denunciati siano coperte dal segreto d'ufficio dovranno essere particolarmente ben motivate e convincenti. D'altra parte, la Commissione non è generalmente incline a rivelare informazioni che si presume possano essere coperte dal segreto d'ufficio quando ha motivo di ritenere che la denuncia sia stata presentata principalmente nell'intento di avere accesso a tali informazioni.
- (24) Gli Stati membri non possono invocare il segreto d'ufficio per rifiutare di comunicare alla Commissione le informazioni che essa ritiene necessarie ai fini dell'esame delle misure di aiuto. A tale riguardo, si richiama la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, ed agli articoli 5, 10 e 16).
- (25) I segreti d'impresa e le altre informazioni riservate non godono di protezione assoluta: ciò significa, ad esempio, che potrebbero essere rivelati se fossero essenziali ai fini della motivazione delle decisioni che la Commissione deve rendere pubblica. Ciò significa che le informazioni necessarie per l'individuazione di una misura d'aiuto e del suo beneficiario non possono quindi, di norma, essere coperte dal segreto d'ufficio. Lo stesso vale, in linea generale, per le informazioni necessarie a dimostrare che le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono soddisfatte. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, la Commissione dovrà esaminare attentamente se la necessità della pubblicazione prevale sul pregiudizio che può risulterne per lo Stato membro o l'impresa interessata.
- (26) Se lo Stato membro interessato non indica entro il termine prescritto dalla Commissione quali informazioni considera coperte dal segreto d'ufficio, la decisione è generalmente pubblicata nella versione integrale.
- (27) Quando desidera che alcune informazioni siano coperte dal segreto d'ufficio, lo Stato membro interessato è tenuto ad indicare quali sono le parti della decisione che contengono tali informazioni e a motivare ciascun elemento di cui chiede la non pubblicazione.
- (28) La Commissione esamina immediatamente la richiesta dello Stato membro. Se non accetta di mantenere il segreto d'ufficio su talune informazioni, illustra i motivi che, a suo avviso, rendono impossibile la loro eliminazione dalla versione pubblica della decisione. Se lo Stato membro non giustifica adeguatamente la sua richiesta (vale a dire se le ragioni invocate sono manifestamente non pertinenti o manifestamente erranee), la Commissione non deve giustificare il fatto che queste parti non possono essere eliminate nella versione pubblica della decisione, ma può limitarsi ad invocare l'assenza di giustificazione da parte dello Stato membro.
- (29) Se la Commissione decide di accettare che alcune parti siano coperte dal segreto d'ufficio senza, tuttavia, accogliere la totalità della richiesta dello Stato membro, essa comunica la sua decisione a quest'ultimo, presentando un nuovo progetto di documento con l'indicazione delle parti che sono state eliminate. Se accetta di mantenere il segreto d'ufficio sugli elementi individuati a tal fine dallo Stato membro, la Commissione pubblica il testo della decisione a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 659/1999, omettendo gli elementi in questione. Tali omissioni sono contrassegnate nel testo ⁽²⁾.
- (30) Lo Stato membro dispone di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della decisione, nella quale la Commissione motiva il suo rifiuto di non divulgare talune parti, per reagire e comunicare elementi supplementari a sostegno della sua richiesta.
- (31) In mancanza di reazione dello Stato membro entro il termine prescritto, la Commissione pubblica generalmente la decisione, come indicato nella sua risposta alla richiesta iniziale dello Stato membro.

4.2. Procedura

- (25) Attualmente, la Commissione notifica senza indugio le sue decisioni allo Stato membro interessato dandogli la pos-

⁽¹⁾ Causa C-367/95, Sytraval, punto 64, Racc. 1998, pag. I-1719.

⁽²⁾ Con l'inserimento di parentesi quadre ([. .]) e di una nota in calce per indicare che l'informazione è coperta dal segreto d'ufficio.

- (32) Se lo Stato membro interessato apporta ulteriori elementi entro il termine prescritto, tali elementi sono esaminati senza indugio dalla Commissione. Se la Commissione accoglie la richiesta dello Stato membro di mantenere il segreto d'ufficio su alcune parti della decisione, il testo della stessa è pubblicato conformemente al paragrafo (29).
- (33) Se non è possibile conseguire un accordo, la Commissione procede alla pubblicazione della sua decisione di avviare senza indugio il procedimento formale d'indagine. Detta decisione deve contenere una sintesi dei pertinenti elementi di fatto e di diritto, includere una valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto della misura proposta ed esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. È chiaro che devono essere incluse alcune informazioni essenziali, affinché i terzi e gli altri Stati membri possano presentare utilmente le loro osservazioni. L'obbligo posto alla Commissione di fornire tali informazioni essenziali prevale di solito su qualsiasi richiesta di protezione dei segreti d'impresa o di altre informazioni riservate. Inoltre, è nell'interesse del beneficiario e delle parti interessate avere accesso a tale decisione quanto prima possibile. Qualsiasi ritardo in materia comprometterebbe il processo di controllo degli aiuti di Stato.
- (34) Quando non è possibile conseguire un accordo circa il mantenimento del segreto d'ufficio su talune informazioni contenute nelle decisioni di non sollevare obiezioni o nelle decisioni di chiudere il procedimento formale d'indagine, la Commissione notifica allo Stato membro la sua decisione finale, corredata del testo che intende pubblicare, concedendogli un nuovo termine di 15 giorni lavorativi per reagire. In mancanza di risposta considerata pertinente, la Commissione procede, generalmente, alla pubblicazione del testo.
- (35) La Commissione procede attualmente alla revisione dei formulari per la notificazione degli aiuti di Stato. Per evitare inutili scambi di corrispondenza con gli Stati membri e qualsiasi ritardo nella pubblicazione delle decisioni, in futuro la Commissione intende includere in questi formulari una domanda intesa a conoscere se la notifica contiene informazioni da non pubblicare, e in tal caso chiedendone i motivi. Soltanto in presenza di una risposta affermativa a questa domanda la Commissione inizierà

uno scambio di lettere con lo Stato membro in relazione a casi specifici. Inoltre se la Commissione chiede informazioni complementari, lo Stato membro dovrà indicare, quando le trasmette, se e perché queste non devono essere pubblicate. Se utilizza nella sua decisione le informazioni indicate come riservate dallo Stato membro, la Commissione comunica la decisione adottata allo Stato membro, illustrando i motivi che impediscono a suo avviso di sopprimere tali informazioni nella versione pubblicata, come indicato al paragrafo (28).

- (36) Una volta che la Commissione ha stabilito quale testo intende pubblicare ed ha trasmesso allo Stato membro la sua decisione finale, spetta a quest'ultimo decidere se avvalersi di una delle procedure giurisdizionali disponibili, comprese le misure provvisorie, entro il termine di cui all'articolo 230 del trattato CE.

4.3. I terzi

- (37) Quando terzi, diversi dallo Stato membro interessato (ad esempio, denunciatori, altri Stati membri o il beneficiario), trasmettono informazioni nell'ambito di un procedimento relativo ad un aiuto di Stato, i presenti orientamenti si applicano *mutatis mutandis*.

4.4. Applicazione temporale

- (38) I presenti orientamenti non possono e non intendono introdurre norme giuridiche vincolanti. Essi mirano semplicemente a stabilire preventivamente, nell'interesse di una sana e corretta amministrazione, i criteri che la Commissione intende applicare alla questione della riservatezza delle informazioni nei procedimenti in materia di aiuti di Stato. In linea generale, qualora non si pervenga ad un accordo, la decisione di pubblicazione può essere sottoposta ad una specifica procedura giudiziaria di ricorso. Atteso che i presenti orientamenti vertono soltanto su aspetti procedurali (e stabiliscono quanto è già, in larga misura, prassi corrente), essi sono applicabili con effetto immediato, anche alle decisioni di non sollevare obiezioni⁽¹⁾ adottate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 alle quali i terzi desiderano avere accesso.

⁽¹⁾ Le decisioni di avviare il procedimento formale d'indagine e le decisioni finali adottate prima di questa data sono già state pubblicate in versione integrale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Prima della pubblicazione è stata data facoltà agli Stati membri di segnalare se vi fossero informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, in merito al caso COMP/A.38.284/D2

Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA

(2003/C 297/04)

I. STATO DEL PROCEDIMENTO

1. Il 13 novembre 2001 Air France e Alitalia hanno notificato alla Commissione un accordo di cooperazione, chiedendo un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87⁽¹⁾, oppure un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento.

2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87, l'8 maggio 2002⁽²⁾ la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il contenuto essenziale della domanda, nonché una sintesi delle ragioni addotte dalle parti a sostegno della domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

3. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, il 1° luglio 2002 la Commissione ha informato le parti di avere seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

4. La Commissione riconosce che nel complesso l'accordo contribuisce al progresso tecnico ed economico, grazie ai progressi in termini di collegamenti, di risparmi sui costi e di sinergie realizzati dalle parti. Tuttavia, l'accordo solleva riserve sotto il profilo della concorrenza per quanto riguarda le principali rotte tra la Francia e l'Italia (Parigi-Roma, Parigi-Milano, Parigi-Venezia, Parigi-Firenze, Parigi-Bologna, Parigi-Napoli e Milano-Lione).

5. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno avviato consultazioni con le parti, al fine di definire misure correttive appropriate ed efficaci che consentano di sciogliere le riserve. Per essere efficaci, le misure correttive devono consentire di rimuovere le attuali barriere che impediscono ai concorrenti di entrare sul mercato e, in tal modo, di favorire l'instaurarsi di servizi concorrenziali sulle rotte interessate, senza i quali i passeggeri avrebbero una scelta limitata, o inesistente, e potrebbero trovarsi a dover pagare prezzi più elevati.

6. In esito alle consultazioni, le parti hanno proposto alcuni impegni che vengono illustrati nel prosieguo. I servizi della Commissione sono stati informati dell'esistenza di un certo numero di concorrenti interessati ad entrare sui mercati interessati o a rafforzarvi la propria presenza. Per questi motivi, la Commissione invita i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure correttive proposte, e in particolare sulla loro efficacia.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 111 dell'8.5.2002, pag. 7.

II. IMPEGNI PROPOSTI

7. Société Air France («Air France» o «AF») e Alitalia Linee Italiane SpA («Alitalia» o «AZ»), (di seguito «le parti»), propongono, con il presente atto, gli impegni illustrati di seguito, intesi a sciogliere le riserve sotto il profilo della concorrenza formulate dalla Commissione europea nel corso del procedimento sul caso COMP/38.284 relativo all'accordo di cooperazione tra le parti, riguardante in particolare il trasporto aereo su alcune rotte tra la Francia e l'Italia.

1. Aspetti generali e definizioni

8. I presenti impegni sono allegati alla decisione di esenzione della Commissione di cui formano parte integrante.

9. I presenti impegni sono vincolanti per le parti, le loro controllate, i loro successori e aventi causa. Le parti si impegnano inoltre a far sì che le loro controllate, i loro successori e aventi causa vi si conformino.

10. Ai fini dei presenti impegni, ognuna delle seguenti coppie di città è considerata una «rotta interessata»:

— Parigi-Milano;

— Parigi-Roma;

— Parigi-Venezia;

— Parigi-Bologna;

— Lione-Milano;

— Parigi-Napoli;

— Parigi-Firenze.

11. Ai fini dei presenti impegni:

— con Parigi si indicano gli aeroporti di Paris-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly;

— con Milano si indicano gli aeroporti di Milano-Linate e Milano-Malpensa;

— con Roma si indicano gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino.

12. Ai fini dei presenti impegni, l'espressione «nuovo operatore» indica ogni compagnia aerea indipendente dalle parti e ad esse non collegata che intenda avviare un nuovo servizio senza scalo sulle rotte interessate o incrementare il numero di frequenze da essa operate sulle rotte interessate dopo l'entrata in vigore dell'esenzione.

Il servizio senza scalo include anche i servizi con scalo intermedio, operati con un unico aeromobile, che abbiano inizio e/o termine in Francia, in Italia o in un paese terzo e di cui almeno una tappa senza scalo venga effettuata tra Francia e Italia.

13. Ai fini dei presenti impegni, una compagnia aerea è considerata dipendente dalle parti e ad esse collegata quando in particolare:

- il controllo effettivo ⁽¹⁾ della compagnia aerea è esercitato esclusivamente o congiuntamente dalle parti; o
- la compagnia aerea è un vettore associato appartenente allo stesso gruppo di una delle parti; o
- è un membro dell'alleanza SkyTeam; o
- su almeno una delle rotte interessate la compagnia aerea collabora con le parti nella prestazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri, salvo il caso in cui tale collaborazione si limiti ad accordi relativi alla manutenzione, alle forniture, all'utilizzo delle sale d'attesa e ad altre attività secondarie, conclusi alle normali condizioni di mercato.

2. Concessione di slot di decollo e di atterraggio

14. Qualora un nuovo operatore intenda avviare un nuovo servizio senza scalo su una o più delle rotte interessate (di seguito «rotte del nuovo operatore»), le parti mettono a disposizione gli slot alle condizioni indicate nella sezione 2.

2.1. Numero massimo di slot che le parti sono tenute a concedere

15. Le parti sono tenute a mettere a disposizione di un nuovo operatore il numero di bande orarie di decollo e di atterraggio (slot) necessari a consentire:

- per voli tra Parigi e Milano: o i) fino a sei (6) frequenze giornaliere, nel caso in cui tali frequenze siano operate da più di un nuovo operatore, o ii) fino a cinque (5) frequenze giornaliere, nel caso in cui tali frequenze siano operate da un unico nuovo operatore;
- per voli tra Parigi e Roma: fino a cinque (5) frequenze giornaliere;

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

— per voli tra Parigi e Venezia: fino a tre (3) frequenze giornaliere;

— per voli tra Parigi e Bologna: fino a due (2) frequenze giornaliere;

— per voli tra Parigi e Napoli: fino a una (1) frequenza giornaliera;

— per voli tra Lione e Milano: fino a due (2) frequenze giornaliere;

— per voli tra Parigi e Firenze: fino a due (2) frequenze giornaliere.

2.2. Condizioni applicabili a tutti gli impegni della sezione 2.1

16. L'obbligo di mettere a disposizione gli slot di cui alla sezione 2.1 sorge soltanto nelle circostanze indicate nella presente sezione 2.2.

17. Tutti gli slot di cui alla sezione 2.1, messi a disposizione in applicazione dei presenti impegni, devono essere utilizzati sulle rotte interessate per le quali sono stati messi a disposizione.

2.2.1. Frequenze operate da concorrenti

18. Tutte le frequenze operate sulle rotte interessate da compagnie aeree indipendenti dalle parti e ad esse non collegate («frequenze concorrenti») sono conteggiate nel numero di slot che le parti sono tenute a concedere in conformità della sezione 2.1.

19. La Commissione può in qualsiasi momento esaminare se le compagnie aeree operanti sulle rotte interessate siano indipendenti dalle parti e ad esse non collegate. Le frequenze operate sulle rotte interessate da compagnie aeree dipendenti dalle parti e ad esse collegate non sono conteggiate nel numero di slot che le parti sono tenute a concedere in conformità della sezione 2.1.

20. Qualora il numero di frequenze concorrenti su una rotta interessata diminuisca (ad esempio, perché un concorrente: i) cessa di operare sulla rotta, ii) riduce il numero di frequenze operate sulla rotta, o iii) non può più essere considerato indipendente dalle parti o ad esse non collegato), il numero di slot che eventualmente le parti hanno l'obbligo di mettere a disposizione aumenta in misura corrispondente, fatte salve le limitazioni di cui alla sezione 2.1.

21. Qualora il numero di frequenze concorrenti su una rotta interessata aumenti a seguito dell'avvio di nuovi servizi concorrenti (perché un concorrente: i) accresce il numero di frequenze che già opera su una rotta interessata, o ii) fa il suo ingresso sul mercato), il numero di slot che eventualmente le parti hanno l'obbligo di mettere a disposizione diminuisce in misura corrispondente.

22. Qualora un concorrente avvii frequenze concorrenti su una delle rotte interessate senza utilizzare gli slot messi a disposizione dalle parti, e qualora, di conseguenza, il numero totale di frequenze concorrenti operate sulla rotta superi il numero di frequenze specificate nella sezione 2.1:

- i) il numero di slot che le parti hanno l'obbligo di mettere a disposizione diminuisce in misura corrispondente; e
- ii) gli slot precedentemente ceduti dalle parti e che superano il numero di slot che le parti hanno l'obbligo di mettere a disposizione vengono ritirati solo dopo che le nuove frequenze concorrenti siano state operate per due stagioni IATA consecutive.

23. Fatte salve le condizioni specificate sopra, le parti non sono tenute a mettere a disposizione di un nuovo operatore slot su una delle rotte interessate qualora in conseguenza di ciò le parti si troverebbero ad operare meno del 60 % delle frequenze o delle capacità su detta rotta interessata, misurate al momento della presentazione della richiesta da parte del nuovo operatore.

24. Qualora, conformemente agli ultimi due paragrafi, sia tenuto a restituire slot alle parti, il nuovo operatore è libero di scegliere quale slot restituire.

2.2.2. Slot non disponibili tramite la procedura standard di assegnazione degli slot

25. Almeno sei (6) settimane prima della conferenza IATA sulla programmazione degli orari relativa alla stagione di programmazione nel corso della quale intende iniziare il servizio o aumentare il numero di servizi, il nuovo operatore comunica alle parti la sua intenzione di richiedere slot conformemente agli impegni. Un nuovo operatore potrà ottenere slot conformemente agli impegni di cui alla presente sezione 2 solo se sarà in grado di dimostrare che tutti gli sforzi compiuti in buona fede per ottenere slot sulla rotta del nuovo operatore attraverso la normale procedura di assegnazione degli slot prima dell'inizio della relativa stagione di programmazione IATA («procedura standard di assegnazione degli slot») sono rimasti senza esito.

26. A questo scopo, il nuovo operatore presenta la richiesta di slot alla successiva conferenza IATA sulla programmazione degli orari, seguendo la normale procedura di assegnazione

degli slot, e assicura la piena trasparenza nell'utilizzo degli slot negli aeroporti interessati («open book policy») per l'intero periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di slot per operare servizi su una delle rotte interessate e la fine del rispettivo periodo di programmazione IATA, ivi compresa la fase di assegnazione finale degli slot da parte del coordinatore, successivamente allo Slot Return Date (termine per la restituzione degli slot) ⁽¹⁾.

27. Si ritiene che il nuovo operatore non abbia compiuto in buona fede tutti i possibili sforzi se: i) pur avendo ottenuto, tramite la procedura standard di assegnazione, slot che si discostano meno di quarantacinque (45) minuti dall'orario richiesto, non li abbia accettati e/o se ii) avendo ottenuto, tramite la procedura standard di assegnazione, slot che si discostano più di quarantacinque (45) minuti dall'orario richiesto, non abbia dato alle parti la possibilità di scambiare tali slot con slot che si discostano meno di quarantacinque (45) minuti rispetto all'orario richiesto.

28. Le parti cedono slot che si discostano meno di quarantacinque (45) minuti dall'orario richiesto dal nuovo operatore, qualora dispongano di slot in tale fascia oraria. Qualora non ne dispongano, le parti propongono al nuovo operatore gli slot che più si avvicinano alla fascia oraria da esso richiesta.

2.2.3. Obbligo di presentare la richiesta di slot per ogni successiva stagione

29. Il nuovo operatore è tenuto a presentare una richiesta di slot al coordinatore degli slot e alle parti per ogni stagione consecutiva di programmazione IATA.

30. Qualora il nuovo operatore abbia ottenuto slot dalle parti conformemente ai presenti impegni per una determinata stagione IATA e richieda allo stesso tempo tutti o alcuni degli slot per la successiva stagione, le parti mettono a disposizione slot il più possibile attigui agli slot concessi nella precedente stagione, e che in ogni caso non si discostino più di 45 minuti dalla fascia oraria richiesta, purché i) le parti siano sempre soggette all'obbligo di cedere slot conformemente alle sezioni 2.1 e 2.2.1 e detengano ancora slot nella fascia oraria richiesta e ii) il nuovo operatore abbia soddisfatto le condizioni e abbia seguito le procedure descritte sopra.

2.2.4. Capacità minima

31. Sulle rotte Parigi-Milano e Parigi-Roma, gli slot dei nuovi operatori vengono utilizzati esclusivamente per operare servizi con aeromobili aventi una capacità pari o superiore a quarantasei (46) posti. Tale condizione non si applica nel caso in cui un nuovo operatore abbia avviato il servizio prima della data di entrata in vigore della decisione di esenzione della Commissione.

⁽¹⁾ La Slot Return Date è il termine entro il quale devono essere restituiti gli slot non richiesti, di cui alla definizione contenuta nell'appendice 2 dei Worldwide Scheduling Guidelines della IATA (7ma edizione, in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2002).

2.2.5. Utilizzo efficiente del portafoglio slot del nuovo operatore

32. Qualora operi già un servizio per, da o via uno degli aeroporti su una delle rotte interessate («servizio già operante») e riduca le frequenze relative a tale servizio o cessi di operarlo, il nuovo operatore è tenuto ad utilizzare gli slot precedentemente destinati al servizio già operante per il servizio sulla rotta del nuovo operatore, nel caso in cui gli slot non si discostino più di quarantacinque (45) minuti dagli slot concessi dalle parti. Egli restituisce alle parti un numero di slot del nuovo operatore pari al numero di slot destinati in precedenza al servizio già operante.

2.2.6. Non utilizzo degli slot concessi dalle parti

33. Qualora il nuovo operatore, che abbia ottenuto slot conformemente alla presente sezione 2, decida di non avviare il servizio sulla rotta interessata o di operare un numero inferiore di frequenze, o di cessare le operazioni sulla rotta interessata, egli è tenuto a informarne per iscritto le parti e a restituire immediatamente loro gli slot non utilizzati.

34. In tali casi, le parti restano soggette all'obbligo di mettere a disposizione di nuovi operatori tali slot o un uguale numero di altri slot, conformemente alla precedente sezione 2.1, fatte salve le disposizioni della sezione 2.2.1.

35. Ai fini della presente sezione 2.2.6, si ritiene che un nuovo operatore abbia cessato di operare su una rotta interessata qualora non abbia utilizzato almeno l'80 % degli slot di cui dispone nella stagione di programmazione per la quale sono stati assegnati per la rotta in oggetto, a meno che il mancato utilizzo degli slot non sia giustificato da uno dei motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 95/93 o di ogni altro regolamento che lo modifichi o lo sostituisca. Qualora si ritenga che il nuovo operatore abbia cessato di operare sulla rotta interessata conformemente al presente paragrafo, le parti possono rifiutarsi di cedere slot al predetto nuovo operatore per la successiva stagione IATA sulla rotta interessata in oggetto.

36. Qualora un nuovo operatore, che abbia ottenuto slot conformemente alla presente sezione, decida di non avviare i servizi sulla rotta interessata in due (2) stagioni IATA consecutive, le parti possono rifiutarsi di cedere slot al predetto nuovo operatore per le due (2) successive stagioni IATA sulla rotta interessata in oggetto.

37. Qualora il nuovo operatore informi le parti in un momento troppo avanzato della stagione di programmazione, così che queste non possano, in ragione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93, avvalersi degli slot restituiti o con effetto immediato, o successiva-

mente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento e prima dell'inizio effettivo della stagione di programmazione, le parti hanno il diritto di richiedere che il nuovo operatore trasferisca loro slot equivalenti a titolo di indennizzo in caso di perdita degli slot. Se, per qualsiasi motivo, il nuovo operatore non sia in grado di procedere a tale trasferimento, per recuperare e conservare gli slot non utilizzati, le parti possono giustificare il mancato utilizzo degli slot ceduti invocando le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 95/93.

38. Per garantire che gli slot messi a disposizione dalle parti vengano utilizzati secondo modalità conformi ai presenti impegni, le parti concordano con il nuovo operatore un meccanismo che permetta alle parti di monitorare l'utilizzo degli slot. Le parti informano la Commissione del meccanismo convenuto.

2.2.7. La cessione degli slot è a titolo gratuito

39. Gli slot messi a disposizione dalle parti conformemente ai presenti impegni vengono offerti senza compensazione.

2.2.8. Cessione degli slot in via prioritaria

40. Tutti gli slot messi a disposizione conformemente ai presenti impegni vengono concessi dalle parti in via prioritaria al nuovo operatore la cui richiesta gli consentirebbe di operare il numero più elevato di frequenze compatibile con il numero di slot che, sulla rotta interessata in oggetto, le parti possono concedere conformemente agli impegni⁽¹⁾.

41. Ai sensi delle disposizioni della sezione 2.2.1, se il numero di slot ceduti è inferiore al numero massimo di slot che devono essere ceduti ai sensi della sezione 2.1, gli slot restanti vengono assegnati ad altri potenziali nuovi operatori alle stesse condizioni e fino ad esaurimento degli slot da cedere.

42. Gli slot vengono messi a disposizione del nuovo operatore selezionato dalle parti, previa approvazione della Commissione conformemente alla successiva sezione 2.2.9.

2.2.9. Selezione dei nuovi operatori

43. Un nuovo operatore che desideri ottenere slot dalle parti conformemente ai presenti impegni, comunica alle parti, entro il termine specificato nella sezione 2.2.2, la sua intenzione di richiedere gli slot alla successiva conferenza IATA sulla programmazione degli orari.

⁽¹⁾ Numero di slot già operati dal nuovo operatore sulla rotta in oggetto + numero di slot richiesti alle parti, limitato al numero massimo di slot che le parti devono ancora cedere ai sensi delle precedenti sezioni 2.1 e 2.2.1.

44. Contestualmente il nuovo operatore invia una copia della comunicazione alla Commissione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Antitrust
(caso COMP/A.38.284/D2)
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 01 28

45. Qualora non riesca ad ottenere slot tramite la procedura standard di assegnazione degli slot in occasione della conferenza IATA sulla programmazione degli orari relativa alla stagione di programmazione nel corso della quale intende iniziare il servizio, un potenziale nuovo operatore richiede alle parti la concessione di slot entro e non oltre due (2) settimane dalla fine della conferenza sulla programmazione. Nel formulare la richiesta si terrà conto degli slot ottenuti alla conferenza sulla programmazione e che si discostano meno di 45 minuti dalla fascia oraria richiesta, e verrà data alle parti la possibilità di scambiare gli slot ottenuti dal nuovo operatore che si discostano più di 45 minuti dalla fascia oraria richiesta con slot delle parti che si discostano meno di 45 minuti dalla fascia oraria richiesta, conformemente alla sezione 2.2.2.

46. Contestualmente il nuovo operatore invia una copia della richiesta alla Commissione.

47. Entro e non oltre quattro (4) settimane dalla fine della conferenza IATA di programmazione degli orari per la stagione di programmazione nel corso della quale è previsto l'avvio del servizio, le parti, sulla base delle previsioni relative all'assegnazione degli slot per la successiva stagione, trasmettono alla Commissione una proposta di selezione del nuovo operatore sulla rotta interessata e una proposta relativa agli slot da concedere al nuovo operatore.

48. La Commissione decide se accogliere o no la proposta sulla base dei seguenti criteri:

- il nuovo operatore è un operatore indipendente dalle parti e ad esse non collegato conformemente al precedente punto 13, e
- il nuovo operatore è un concorrente esistente o potenziale credibile e avente le capacità, le risorse e la volontà di operare a lungo termine sulla rotta interessata come un concorrente credibile e attivo.

49. A questo scopo la Commissione potrebbe chiedere al nuovo operatore di presentare un piano dettagliato, contenente una presentazione generale della compagnia, compresa la sua storia, la sua forma giuridica, l'elenco e la descrizione dei suoi

azionisti, nonché le due più recenti relazioni finanziarie annuali sottoposte a revisione. Il piano dettagliato deve contenere informazioni sui progetti della compagnia per quanto riguarda lo sviluppo della sua rete, della sua flotta, ecc., nonché informazioni dettagliate sui progetti che intende realizzare riguardo alla rotta sulla quale intende operare. Nel piano dovrebbero essere specificate in dettaglio le operazioni previste sulla rotta su un periodo di tre anni (dimensioni dell'aeromobile, numero di frequenze operate, orari previsti dei voli) e i risultati finanziari attesi (traffico, ricavi, profitti attesi). La Commissione può anche chiedere una copia di tutti gli accordi di cooperazione conclusi dal nuovo operatore con altre compagnie aeree. I segreti commerciali e le informazioni riservate saranno conservate nel fascicolo riservato della Commissione e non saranno accessibili né ad altre imprese né al pubblico.

50. La proposta delle parti e la relativa approvazione della Commissione possono essere adeguate qualora si verifichino modifiche successive nella prevista assegnazione degli slot da parte del coordinatore degli slot tali da incidere sull'obbligo delle parti di cedere slot.

51. In caso di richieste concorrenti di più nuovi operatori, può essere scelto il nuovo operatore che presenti le capacità più elevate.

52. Qualora la Commissione non si opponga alla proposta delle parti entro sei (6) settimane dalla fine della conferenza IATA di programmazione degli orari, la proposta si considera accettata.

53. Qualora la Commissione non approvi la proposta presentata dalle parti, ed altri vettori abbiano richiesto slot alle parti, le parti propongono senza indugio alla Commissione altri vettori da selezionare come nuovi operatori.

54. Entro una (1) settimana dall'approvazione della Commissione della scelta del nuovo operatore per la rotta interessata, le parti trasmettono per iscritto la loro proposta di slot da concedere al nuovo operatore.

2.3. Distribuzione degli slot nell'aeroporto di Parigi CDG

55. Per assicurare che i clienti delle parti godano di tutti i vantaggi in termini di collegamenti, e fatte salve le disposizioni della sezione 2.1, gli slot concessi dalle parti all'aeroporto di Parigi CDG sono distribuiti come indicato di seguito.

56. Ai fini della presente sezione, per «orario di punta del mattino» si intendono i periodi giornalieri 1 e 2 e per «orario di punta della sera» i periodi giornalieri 4 e 5.

57. Il numero di slot concessi dalle parti all'aeroporto di Parigi CDG per ognuna delle rotte interessate Parigi-Milano e Parigi-Roma non supera due (2) paia di slot per l'«orario di punta del mattino» e due (2) paia di slot per l'«orario di punta della sera».

58. Per ognuna delle altre rotte interessate, il numero di slot concessi dalle parti all'aeroporto di Parigi CDG non supera un (1) paio di slot per l'«orario di punta del mattino» e un (1) paio di slot per l'«orario di punta della sera». Inoltre, per l'insieme di queste rotte, le parti non sono tenute a concedere in totale più di due (2) paia di slot nel periodo giornaliero 2.

Ora locale	Periodo giornaliero
6:00	1
7:00	
8:00	
9:00	2
10:00	
11:00	
12:00	3
13:00	
14:00	
15:00	4
16:00	
17:00	
18:00	5
19:00	
20:00	
21:00	6
22:00	
23:00	

2.4. La concessione di slot negli aeroporti di Parigi e di Milano

2.4.1. La concessione di slot negli aeroporti di Parigi

59. Essendo gli aeroporti parigini tra loro sostituibili, gli slot da mettere a disposizione conformemente ai presenti impegni negli aeroporti di Parigi CDG e ORY possono essere concessi, a discrezione delle parti, o a CDG o a ORY.

60. Tuttavia, le parti sono tenute, su richiesta specifica del nuovo operatore, a concedere slot all'aeroporto di ORY per le operazioni sulla rotta interessata qualora:

— alla data della concessione dell'esenzione non vi sia sull'aeroporto di CDG un'offerta concorrente paragonabile a quella esistente a ORY sulla rotta interessata;

— alla data della concessione dell'esenzione il nuovo operatore operi già servizi sulla rotta interessata da ORY e intenda attivare ulteriori frequenze sulla rotta interessata da tale aeroporto;

— il nuovo operatore opera tutti i suoi voli di linea per e da Parigi dall'aeroporto di ORY; e

— il nuovo operatore non riesce ad ottenere slot all'aeroporto di ORY tramite la procedura standard di assegnazione degli slot.

61. In tali casi le parti mettono a disposizione all'aeroporto di ORY fino ad un totale di quattro (4) paia di slot giornalieri.

62. Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le summenzionate condizioni tranne la terza, il nuovo operatore potrebbe valutare la possibilità di trasferire all'aeroporto di CDG i servizi da esso operati sulla rotta interessata a partire da ORY. In tal caso può presentare, conformemente alla precedente sezione 2.2.2, una richiesta di slot all'aeroporto di CDG, la quale coprirà tutte le frequenze che intende operare sulla rotta interessata a partire da CDG, ivi comprese le frequenze trasferite da ORY.

2.4.2. La concessione di slot all'aeroporto di LIN

63. Le parti sono tenute, su richiesta specifica del nuovo operatore, a concedere slot all'aeroporto di LIN solo nel caso in cui il nuovo operatore operi servizi su una rotta interessata da LIN, e intenda attivare ulteriori frequenze sulla rotta da tale aeroporto. In tal caso, fatte salve le altre condizioni fissate nei presenti impegni, le parti mettono a disposizione slot entro i limiti e nel rispetto degli obblighi regolamentari vigenti all'aeroporto di LIN al momento della richiesta.

2.5. Slot messi a disposizione prima dell'adozione della decisione di esenzione

64. Le parti sono disposte ad anticipare volontariamente la concessione di slot ad un nuovo operatore su una rotta interessata per la stagione estiva IATA 2004. Qualora le parti abbiano messo a disposizione slot ad un potenziale nuovo operatore nel periodo precedente l'adozione della decisione di esenzione da parte della Commissione, tali slot vanno inclusi nel numero di slot che le parti sono tenute a concedere conformemente ai presenti impegni.

65. Un nuovo operatore che desideri ottenere slot dalle parti conformemente alla presente sezione è tenuto a trasmettere la sua richiesta alle parti entro il 15 gennaio 2004.

66. Contestualmente il nuovo operatore invia una copia della richiesta alla Commissione.

67. Le parti selezionano il nuovo operatore in base ai criteri di cui alle sezioni 2.2.8 e 2.2.9. Le parti trasmettono alla Commissione la loro proposta di selezione del nuovo operatore sulla rotta interessata.

68. Qualora la Commissione non si opponga alla proposta delle parti entro 2 settimane dal ricevimento della proposta, la proposta si considera accettata.

3. Impegni relativi all'interlining

3.1. Conclusione di accordi di interlining

69. Le parti si impegnano a concludere con un nuovo operatore, a richiesta di quest'ultimo, un accordo di interlining per le rotte operate dal nuovo operatore, nel caso in cui il nuovo operatore non abbia già concluso un tale accordo con le parti.

70. Per tali accordi di interlining valgono le seguenti limitazioni:

- si applicano esclusivamente per le tariffe della prima classe, della classe business e della classe turistica;
- la base di calcolo è costituita dalle tariffe pubblicate dalle parti per il volo di sola andata, nel caso venga emesso un biglietto di sola andata, ovvero dalla metà della tariffa pubblicata dalle parti per voli di andata e ritorno, nel caso venga emesso un biglietto di andata e ritorno;
- si applicano esclusivamente ai voli con origine e destinazione effettiva operati dal nuovo operatore;
- agli accordi di interlining si applicano le norme MITA e/o le normali condizioni commerciali;
- gli accordi di interlining danno al nuovo operatore o alle agenzie di viaggio la possibilità di offrire un volo di andata e ritorno nel quale una tratta venga operata dalle parti e l'altra dal nuovo operatore.

71. A condizione che vi sia disponibilità di posti nella relativa classe tariffaria, le parti sono tenute a trasportare un passeggero in possesso di biglietto emesso dal nuovo operatore per un volo su una rotta del nuovo operatore. Tuttavia, per prevenire abusi, le parti possono richiedere al nuovo operatore o al passeggero, se del caso, il pagamento della differenza (positiva) tra la tariffa applicata dalle parti e quella applicata dal nuovo operatore. Qualora la tariffa del nuovo operatore sia inferiore al valore del biglietto emesso dalle parti, queste ultime possono riservarsi di accettare il biglietto emesso dal nuovo operatore solo entro i limiti del controvalore corrispondente alla tariffa applicata dal nuovo operatore. Nel caso in cui le

tariffe delle parti siano inferiori al valore del biglietto emesso dal nuovo operatore, questi gode della medesima tutela.

72. Un accordo di interlining concluso ai sensi della presente sezione 3 per una determinata rotta di un nuovo operatore ha termine automaticamente, qualora il nuovo operatore cessi di operare la predetta rotta.

3.2. Accordi speciali di pro-rata

73. Le parti si impegnano a concludere con un nuovo operatore, su richiesta di quest'ultimo, un accordo speciale di pro-rata per voli che abbiano origine e destinazione effettiva in Francia e/o in Italia, a condizione che una parte del viaggio si compia su una delle rotte interessate. L'accordo viene concluso a condizioni analoghe a quelle concordate per la rotta interessata con vettori terzi non facenti parte dell'alleanza cui appartengono le parti ovvero appartenenti ad altre alleanze.

4. Programmi frequent flyer

74. Qualora un nuovo operatore non partecipi ad uno dei programmi frequent flyer delle parti ovvero non sia in grado di offrire un programma analogo, le parti si impegnano a consentire al nuovo operatore, su sua richiesta, di partecipare al loro programma frequent flyer comune per le rotte del nuovo operatore. L'accordo con il nuovo operatore viene concluso alle tariffe di mercato competitive per le rotte da esso operate.

75. Un accordo relativo ad una particolare rotta del nuovo operatore concluso ai sensi della presente sezione 4 ha termine automaticamente, qualora il nuovo operatore cessi di operare la predetta rotta.

5. Impegno a favorire i servizi intermodali di trasporto di passeggeri

76. Su richiesta di un'impresa di trasporto ferroviario o di trasporto di superficie di altro genere o di trasporto marittimo tra la Francia e l'Italia («partner intermodale»), le parti si impegnano a concludere un accordo sui servizi di trasporto intermodale, in base al quale forniranno servizi di trasporto aereo di passeggeri sulle rotte interessate come parte di un collegamento intermodale comprendente anche il trasporto via terra o via mare operato da un partner intermodale.

77. Tutti gli accordi intermodali conclusi conformemente alla presente sezione 5 sono conclusi sulla base dei principi del MITA (Multilateral Interline Traffic Agreement) (compreso l'accordo «Intermodal Interline Traffic Agreement — Passenger» e la «IATA Recommended Practice 1780e») e alle normali condizioni commerciali.

78. Le parti accettano la ripartizione pro-rata completa secondo i termini del MITA anche per le rotte sulle quali viene operato solo il servizio ferroviario. Qualora il partner intermodale richieda la comunicazione del numero di chilometri, della destinazione o della tariffa del volo in coincidenza, le parti presentano la relativa richiesta alla IATA secondo la normale procedura IATA.

79. Su richiesta di un potenziale partner intermodale, le parti si impegnano in buona fede a concludere un accordo a condizioni analoghe a quelle concesse ad altri partner intermodali, a condizione che vengano rispettati tutti i presupposti necessari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la qualità del servizio, la copertura assicurativa e i limiti di responsabilità. Le condizioni di tale accordo prevalgono sugli obblighi generali previsti dalla presente sezione 5.

6. Regolazione degli aumenti delle frequenze

80. Le parti non attivano altre frequenze sulla rotta interessata per un periodo di almeno due intere stagioni IATA consecutive a partire dal momento in cui un nuovo operatore riceve gli slot dalle parti per le operazioni sulla rotta interessata, tranne che in casi eccezionali che richiedano l'attivazione di voli aggiuntivi per brevi periodi.

7. Durata dell'esenzione e degli impegni

81. Gli impegni proposti dalle parti prendono effetto dalla data di adozione da parte della Commissione della decisione di esenzione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

82. Gli impegni hanno termine alla data di scadenza dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

83. Qualora la Commissione revochi l'esenzione concessa, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, all'accordo di cooperazione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3975/87 o ad una disposizione equivalente di un regolamento succes-

sivo, o qualora l'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE venga annullata, o qualora le parti disdicano l'accordo di cooperazione notificato, tali impegni sono nulli a decorrere dalla data di revoca, dalla data di annullamento dell'esenzione o dalla data di disdetta dell'accordo. In tal caso, le parti hanno il diritto di recuperare o di chiedere la restituzione degli slot concessi sulla base dei presenti impegni a ciascuna compagnia aerea che, al momento della revoca, dell'annullamento dell'esenzione o della disdetta dell'accordo utilizza tali slot per operare servizi su rotte tra Francia e Italia. Le parti hanno inoltre il diritto di disdire qualsiasi accordo concluso sulla base dei presenti impegni avente ad oggetto l'interlining, la ripartizione, i programmi frequent flyer ovvero i servizi intermodali.

8. Clausola di riesame

84. Su richiesta delle parti, motivata da giusta causa, la Commissione può annullare, modificare o sostituire uno qualsiasi degli obblighi che incombono alle parti ai sensi dei presenti impegni.

III. CONCLUSIONI

85. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, la Commissione invita i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito alla presente comunicazione, in particolare in merito agli impegni proposti, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, a:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
c.a.: sig. Michel Lamalle o sig.ra Christine Tomboy
Caso COMP/A.38.284/D2
Unità COMP/D/2
Ufficio J-70 02/5
B-1049 Brussel
Rue de la Loi/Wetstraat 200
Fax (32-2) 296 98 12
E-mail: michel.lamalle@cec.eu.int o
christine.tomboy@cec.eu.int

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾

(2003/C 297/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme europee armonizzate in applicazione della direttiva 88/378/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma e del documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita	Data della prima pubblicazione
CEN	EN 71-1:1998	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche	EN 71-1:1988 ⁽²⁾	31.1.2001	28.7.1999 ⁽³⁾
CEN	EN 71-1:1998/A5:2000	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — Modifica 5	EN 71-1:1998, punti 3.7, 4.4, 4.15.1.4, 4.16, 5.4, 7.18, 8.2, 8.4.2.2, 8.11.3, 8.15, 8.17, 8.26.2.2, C.5, C.10, C.30, C.32.	31.5.2001	14.9.2001 ⁽⁴⁾
CEN	EN 71-1:1998/A1:2001	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — Modifica 1	EN 71-1:1998, punti 4.15.1, 7.11, C.19	31.7.2001	14.9.2001 ⁽⁵⁾
CEN	EN 71-1:1998/A2:2002	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — Modifica 2	EN 71-1:1998, punti 4.20, 7.8, 8.31.2.4	31.8.2002	8.8.2002 ⁽⁶⁾
CEN	EN 71-1:1998/A6:2002	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — Modifica 6	EN 71-1:1998, punti 1, 4.17, C.23	30.9.2002	8.8.2002 ⁽⁷⁾
CEN	EN 71-1:1998/A7:2002	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — Modifica 7	EN 71-1:1998, punti 4.14.1, 8.41, 8.41.1, 8.41.2, C.17	30.11.2002	8.8.2002 ⁽⁸⁾
CEN	EN 71-1:1998/A8:2003	Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — Modifica 8	EN 71-1:1998, punti 3.xx, 4.22, 5.11, 5.12, 7.19, 8.34, 8.35, C.49	31.3.2004	Questa è la prima pubblicazione

Nota: la norma EN 71-1:1998/A8:2003 riguarda solo i rischi causati da «palline» (che la norma definisce «oggetti sferici, ovoidali o ellissoidali») destinate a essere lanciate, spinte, colpite con un calcio, lasciate cadere o fatte rimbalzare. I rischi causati dalle palline sono legati alla forma e non alla funzione. I giocattoli contenenti palline che non rientrano nella norma sono soggetti a un esame per un certificato di tipo CE prima di essere immessi sul mercato.

Conformemente alla decisione della Commissione del 30 luglio 2001 ⁽⁹⁾, il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1:1998 concernente il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderato C, prodotto da giocattoli muniti di innesco a percussione, determina la presunzione di conformità solo a decorrere dal 1° agosto 2001.

CEN	EN 71-2:2003	Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: infiammabilità	EN 71-2:1993	31.3.2004	Questa è la prima pubblicazione
-----	--------------	--	--------------	-----------	---------------------------------

⁽¹⁾ GU L 187 del 16.7.1988.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma e del documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della prefunzione di conformità della norma sostituita	Data della prima pubblicazione
CEN	EN 71-2:1993/ AC:1995	Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: infiammabilità — corrigendum	Non applicabile	Non applicabile	8.8.2002 ⁽¹⁰⁾
CEN	EN 71-3:1994	Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: migrazione di certi elementi	EN 71-3:1988 ⁽¹¹⁾	30.6.1995	12.10.1995 ⁽¹²⁾
CEN	EN 71-3:1994/ AC:2002	Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: migrazione di certi elementi — corrigendum	Non applicabile	Non applicabile	15.3.2003 ⁽¹³⁾
CEN	EN 71-3:1994/ A1:2000	Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: migrazione di certi elementi — Modifica 1	EN 71-3:1994, punti 8.71, 8.72, 8.8.1, 8.9.1, 8.9.2, 6.1.6, Allegato A, D.5.1, 5, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.9.1, 8.9.2, D.3	31.10.2000	14.9.2001 ⁽¹⁴⁾
CEN	EN 71-3:1994/ A1:2000/ AC:2000	Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: migrazione di certi elementi — Modifica 1 — corrigendum	Non applicabile	Non applicabile	8.8.2002 ⁽¹⁵⁾
CEN	EN 71-4:1990	Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Valigette per esperi- menti chimici e attività con- nesse	Non applicabile	Non applicabile	9.2.1991 ⁽¹⁶⁾
CEN	EN 71-4:1990/ A1:1998	Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Valigette per esperi- menti chimici e attività con- nesse — Modifica 1	EN 71-4:1990, punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7.1, 7.3.2, 9.1, 9.3	31.10.1998	5.9.1998 ⁽¹⁷⁾
CEN	EN 71-4:1990/ A2:2003	Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Valigette per esperi- menti chimici e attività con- nesse — Modifica 2	EN 71-4:1990, punti 2.3, 6.2.4, Allegato A	31.3.2004	Questa è la prima pubblicazione
CEN	EN 71-5:1993	Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici esclusi i set sperimentali per chimica	Non applicabile	Non applicabile	1.9.1993 ⁽¹⁸⁾
CEN	EN 71-6:1994	Sicurezza dei giocattoli — Parte 6: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertenze sull'età	Non applicabile	Non applicabile	22.6.1995 ⁽¹⁹⁾
CEN	EN 71-7:2002	Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Re- quisiti e metodi di prova	Non applicabile	Non applicabile	15.3.2003 ⁽²⁰⁾
CEN	EN 71-8:2003	Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: altalene, scivoli e al- tri giocattoli simili per uso domestico all'aperto e in casa	Non applicabile	Non applicabile	Questa è la prima pubblicazione
Cenelec	EN 50088:1996	Sicurezza dei giocattoli elet- trici	Non applicabile	Non applicabile	21.6.1997 ⁽²¹⁾

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma e del documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita	Data della prima pubblicazione
Cenelec	EN 50088:1996/A2:1997	Sicurezza dei giocattoli elettrici — Modifica 2	EN 50088:1996, punti 1, 3.2.2, H.1, H.5, H.7.1, H.7.4, H.8, H.9.4, H.9.6, H.9.9, H.11, H.12, H.13, H.14, H.15	1.3.2000	27.11.1999 ⁽²²⁾
Cenelec	EN 50088:1996/A1:1996	Sicurezza dei giocattoli elettrici — Modifica 1	EN 50088:1996, punto 14.2	1.10.2001	21.6.1997 ⁽²³⁾
Cenelec	EN 50088:1996/A3:2002	Sicurezza dei giocattoli elettrici — Modifica 3	EN 50088:1996, punti 1, 2.3.1.6, 3.1.8., 3.2.3, 3.5.1, 3.5.4, 5.1.4, 5.1.5, 6, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.8.2, 9.9, 11.1, 13, 14.6, 14.7, 14.10, 14.12, 16.3, 17.1, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 20, allegati	1.3.2005	15.3.2003 ⁽²⁴⁾

⁽¹⁾ OEN (Organismo europeo di normalizzazione):

— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).

— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>).

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis Cedex France, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

⁽²⁾ GU C 155 del 23.6.1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 215 del 28.7.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 256 del 14.9.2001, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU C 256 del 14.9.2001, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 188 del 8.8.2002, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU C 188 del 8.8.2002, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU C 188 del 8.8.2002, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 39.

⁽¹⁰⁾ GU C 188 del 8.8.2002, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU C 155 del 23.6.1989, pag. 2.

⁽¹²⁾ GU C 265 del 12.10.1995, pag. 23.

⁽¹³⁾ GU C 62 del 15.3.2003, pag. 4.

⁽¹⁴⁾ GU C 256 del 14.9.2001, pag. 4.

⁽¹⁵⁾ GU C 188 del 8.8.2002, pag. 8.

⁽¹⁶⁾ GU C 34 del 9.2.1991, pag. 4.

⁽¹⁷⁾ GU C 277 del 5.9.1998, pag. 2.

⁽¹⁸⁾ GU C 237 dell'1.9.1993, pag. 2.

⁽¹⁹⁾ GU C 156 del 22.6.1995, pag. 4.

⁽²⁰⁾ GU C 62 del 15.3.2003, pag. 4.

⁽²¹⁾ GU C 190 del 21.6.1997, pag. 8.

⁽²²⁾ GU C 340 del 27.11.1999, pag. 69.

⁽²³⁾ GU C 190 del 21.6.1997, pag. 8.

⁽²⁴⁾ GU C 62 del 15.3.2003, pag. 4.

AVVERTENZA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli organismi europei di normalizzazione ⁽¹⁾ o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue comunitarie.

— Questo elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

— La Commissione assicura l'aggiornamento del presente elenco.

⁽¹⁾ www.cenorm.be, www.cenelec.org, www.etsi.org

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

PARERE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2003

nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Sicurezza degli avvolgicavi

(2003/C 297/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽¹⁾, stabilisce le procedure da seguire, qualora per motivi di sicurezza uno Stato membro vieti l'immissione sul mercato od ostacoli la libera circolazione di materiale elettrico. In tal caso lo Stato membro informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformità risulti da una lacuna di una norma armonizzata di cui all'articolo 5 della direttiva, dall'applicazione scorretta di una norma armonizzata o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'articolo 2 della direttiva.

L'articolo 5 della direttiva conferisce alle norme europee approvate dall'Organismo europeo di normalizzazione Cenelec una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 73/23/CEE. Tali norme sono dette «norme armonizzate» e i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo di informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (in precedenza *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*).

Un difetto della norma armonizzata EN 61242 è stato segnalato dalle autorità svedesi alla Commissione europea nel quadro di una notifica ai sensi della procedura di cui all'articolo 9 della direttiva «Bassa tensione».

Il difetto concerne il rischio di incendio e scosse elettriche, che può verificarsi se gli avvolgicavi vengono sottoposti al massimo carico e il cavo non è completamente srotolato. Il materiale isolante può fondere e le parti conduttrici possono diventare accessibili.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 73/23/CEE nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è stato pubblicato un riferimento alla norma armonizzata EN 61242 ⁽²⁾.

Lo standard, approvato dall'Organismo europeo di normalizzazione Cenelec, è denominato:

— EN 61242 Apparecchiatura a bassa tensione — avvolgicavi per usi domestici e similari.

⁽¹⁾ GU L 77 del 26.3.1973, direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 57 del 4.3.2002, pag. 1.

Gli obiettivi di sicurezza, di cui all'allegato I, punto 2, lettere a-d della direttiva 73/23/CEE, prescrivono che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato in modo da assicurare:

- protezione dai pericoli che possono derivare da contatti elettrici;
- protezione dai pericoli che possono derivare da temperature elevate;
- protezione dai pericoli che sono evidenziati dall'esperienza;
- un isolamento proporzionato alle sollecitazioni previste.

L'attuale versione della norma non affronta in modo adeguato il rischio di incendio e scosse elettriche in caso di sovraccarico prevedibile degli avvolgicavi. Più specificamente la procedura di prova di cui alla clausola 20.2 della norma non è ritenuta sufficiente a trattare le condizioni prevedibili d'impiego.

Non si ritiene pertanto che EN 61242, che figura nel suddetto elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, conferisca una presunzione di conformità per quanto attiene al rischio di incendio e scariche elettriche in caso di sovraccarico prevedibile.

Queste conclusioni hanno ottenuto l'appoggio di esperti delle amministrazioni nazionali in occasione della riunione del Gruppo di lavoro di cooperazione amministrativa tenutosi l'11 marzo 2002.

La Commissione europea ha chiesto all'Organismo europeo di normalizzazione Cenelec di rivedere la norma per garantire che i suddetti rischi vengano adeguatamente affrontati.

In assenza di una revisione della norma armonizzata, all'atto di stabilire la conformità del relativo materiale elettrico alle prescrizioni della direttiva Bassa tensione il fabbricante deve sottoporre gli avvolgicavi a una valutazione del rischio relativa a tali aspetti, per garantire che in caso di sovraccarico prevedibile il rischio di incendio e scosse elettriche venga adeguatamente trattato.

In conseguenza di quanto precede, la Commissione ritiene che

- EN 61242, che figura nel suddetto elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, non conferisca una presunzione di conformità per quanto attiene al rischio di incendio e scosse elettriche in caso di sovraccarico prevedibile;
- i fabbricanti dei relativi prodotti debbano utilizzare interruttori termici o elettrici o altri mezzi adeguati, per garan-

tire che in caso di sovraccarico prevedibile il rischio di incendio e scosse elettriche venga adeguatamente affrontato;

- le autorità degli Stati membri debbano tener conto del presente parere nel quadro della vigilanza sul mercato; gli Stati membri debbano basare le proprie disposizioni di vigilanza sul mercato su una valutazione caso per caso e sul rispetto del principio di proporzionalità.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.3268 — Sydkraft/Granninge)

(2003/C 297/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 30 ottobre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3268. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3317 — Ratos/Lehmann Brothers/Fastighetstornet)**

(2003/C 297/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 1 dicembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3317. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3290 — General Electric/Sophia)**

(2003/C 297/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 1° dicembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 303M3290. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3279 — Generali/Zurich Financial Services)**

(2003/C 297/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 13 novembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 303M3279. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3237 — San Paolo IMI/Santander Group/Allfunds JV)**

(2003/C 297/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 novembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3237. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso COMP/M.3130 — Arla Foods/Express Dairies (M.2579)]**

(2003/C 297/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 10 giugno 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3130. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 297 E

(2003/C 297/13)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
Consiglio		
2003/C 297 E/01	Posizione comune (CE) n. 60/2003, del 29 settembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾	1
2003/C 297 E/02	Posizione comune (CE) n. 61/2003, del 29 settembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾	41
2003/C 297 E/03	Posizione comune (CE) n. 62/2003, del 29 settembre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽¹⁾	72

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

RETTIFICHE

Rettifica dell'invito a presentare proposte DG EAC 04/03 — Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 126 del 28 maggio 2003)*

(2003/C 297/14)

A pagina 45, nota a piè di pagina 13:

anziché: «Se il beneficiario non accetta di firmare tale dichiarazione, deve essere allegata al modulo della domanda una documentazione giustificativa dettagliata. La Commissione ne terrà conto all'atto della procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni.»

leggi: «Nei casi di cui alle lettere da a) a h) si richiede una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata.»

Rettifica della comunicazione relativa ai diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 294 del 4 dicembre 2003)*

(2003/C 297/15)

A pagina 5, alla voce «PORTUGAL», leggi:

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
PORTUGAL	Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992	Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto Escola Superior Artística do Porto Universidade Lusíada do Porto — Faculdade de Arquitectura e Artes	